Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2018
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Disegno

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)»

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale[1];
esaminata l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», depositata il 10 ottobre 2017[2];
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 2018[3],

decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare del 10 ottobre 2017 «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:

a. dei partiti;
b. delle campagne in vista di elezioni nell'Assemblea federale;
c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

2 I partiti rappresentati nell'Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi

1 RS **101**
2 FF **2017** 5901
3 FF **2018** 4729

all'anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

3 Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell'elezione o della votazione, il preventivo globale, l'ammontare dei fondi propri nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

4 La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell'elezione o della votazione; dopo l'elezione o la votazione pubblica il conto finale.

5 L'accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

6 La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

Art. 197 n. 12[4]

Disposizione transitoria dell'art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 39*a* l'Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.